II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1969

che autorizza l'Ordinatore principale del Fondo europeo di sviluppo per un contratto d'appalto a concimi nel Senegal

(69/185/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 28 del regolamento n. 62/65/CEE della Commissione, del 25 marzo 1965, che stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo europeo di sviluppo [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 962/69 della Commissione, del 27 maggio 1969 [2],

considerando che la Commissione ha approvato la proposta di finanziamento della quinta quota annua del programma di aiuti alla produzione della Repubblica del Senegal;

considerando che nel Senegal esiste un'industria di concimi, moderna e di recente creazione, che pratica prezzi comparabili a quelli del mercato mondiale;

considerando che la predetta industria è stata realizzata con una cospicua partecipazione di imprese aventi sede negli Stati membri, nonchè della Banca europea per gli investimenti;

considerando che inoltre è necessario distribuire agli agricoltori i concimi a cominciare dai mesi di giugno e luglio dell'anno corrente;

considerando che è pertanto giustificato che i contratti in questione vengano stipulati per trattativa diretta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Ordinatore principale del Fondo europeo di sviluppo può autorizzare la stipulazione per trattativa diretta del contratto relativo all'esecuzione dell'azione «diffusione di concimi» della quinta quota annua del programma di aiuti alla produzione della Repubblica del Senegal.

Articolo 2

L'Ordinatore principale del Fondo europeo di sviluppo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 81 dell'11. 5. 1965, pag. 1397/65.
(2) GU n. L 126 del 28. 5. 1969, pag. 7.